

CONTROLLO

Approccio basato sul rischio anche per i sindaci-revisori

di Fabio Landuzzi

Nello svolgimento dell'incarico assunto dal Collegio sindacale, o dal sindaco unico di una Srl, quando questo include anche la revisione legale dei conti della società, devono trovare applicazione i **Principi di revisione ISA Italia**. Tali Principi si caratterizzano per un approccio alla revisione legale dei conti della società **basato sulla identificazione e valutazione del rischio** che il bilancio oggetto dell'attività di *audit* sia inficiato da **errori significativi**, e quindi per la conseguente necessità di individuare e poi svolgere le **procedure di revisione** ritenute **idonee a fronteggiare tale rischio**.

Questo approccio, spesso indicato con il termine di “*audit risk model*” (in sigla, “ARM”) si differenzia da quello più tradizionale a cui faceva riferimento il *set* dei vecchi principi di revisione italiani, il quale era più incentrato sulla **descrizione analitica delle procedure** di revisione da applicare sulle singole poste di bilancio. L'approccio al rischio comporta invece una particolare attenzione nella fase di **pianificazione del lavoro** nella quale vengono definite la **natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di revisione**; la pianificazione sarà quindi frutto delle **specifiche circostanze** in cui l'incarico di revisione legale deve essere svolto, dovendosi abbandonare l'idea che la revisione legale rappresenti una mera **applicazione di liste predefinite di controlli** validi per qualunque tipo di società.

Ma che cos’è il **rischio di revisione** la cui identificazione e valutazione rappresenta una fase centrale dell’attività a cui è chiamato il collegio sindacale incaricato della revisione legale? Per rischio di revisione deve intendersi l’eventualità che il revisore esprima un **giudizio inappropriate in presenza di un bilancio significativamente errato** (ISA Italia 200, par. 5). Si tratta evidentemente di un rischio oggettivamente **ineliminabile**, che il sindaco revisore è chiamato solo a ridurre, attraverso il proprio lavoro, ad un “**livello accettabilmente basso**” non dovendo e non potendo invece tendere ad acquisire un “livello di sicurezza assoluto”.

Il rischio di revisione deve essere distinto in **tre componenti** che il sindaco-revisore è chiamato a identificare e valutare:

- il “**rischio intrinseco**”: si tratta della inevitabile possibilità che un saldo di un conto, o di una classe di operazioni, possa essere **di per sé inesatto** e quindi possa generare, singolarmente o in modo aggregato, un errore significativo su quel bilancio; è una componente perciò **fisiologicamente connessa all’impresa**, condizionata da fattori (ad es.: il settore di appartenenza, la complessità delle transazioni, ecc.) sui quali il sindaco-revisore non ha capacità di intervento;
- il “**rischio di controllo**”: si tratta della possibilità che il **sistema di controllo interno**

della società non riesca a prevenire, oppure a **individuare e correggere un errore** prima che questo possa inficiare il saldo di un conto o di una operazione; è anche questa una componente sulla quale il revisore non ha capacità di intervento diretto, ma che deve comprendere nel suo funzionamento più o meno efficace, mentre nella **funzione di sindaco** investito della vigilanza sull'**adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo contabile** della società potrà farsi promotore di iniziative volte a sensibilizzare la direzione della società verso l'efficientamento del sistema dei controlli interni;

- il "**rischio di individuazione**": è il rischio che le verifiche pianificate ed eseguite dal revisore non riescano a cogliere la presenza di un errore significativo. È questa la componente del rischio di revisione sulla quale il sindaco-revisore può agire e calibrare per acquisire quella "**ragionevole sicurezza**" che il bilancio non sia inficiato da errori significativi; ed è evidente che la gestione del rischio di individuazione sarà strettamente **correlata alla graduazione delle due altre componenti** (rischio intrinseco e di controllo), in quanto in presenza – ad esempio - di un basso livello attribuito ad entrambe tali componenti per una voce di bilancio, il revisore potrà astrattamente accettare di assumere rispetto alla stessa un maggiore rischio di individuazione, **riducendo i controlli** da svolgere su tale posta, nell'assunto che sarebbe ragionevolmente improbabile che un errore possa verificarsi su tale posta e inficiare significativamente il bilancio.

Special Event

Special Event - 1 giornata e mezza

REVISIONE LEGALE

10 ore di formazione in materie obbligatorie ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010 per i revisori legali in vigore dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017

Scopri le sedi in programmazione >>